

Milano, 4 ottobre 2018

Alle aziende interessate

**Oggetto: Obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e sanzioni in caso di
 inadempienze**

Dal 4 gennaio 2018 è in vigore il D.Lgs. 15/11/2017, n. 190, che stabilisce le sanzioni per le violazioni degli obblighi di etichettatura dei prodotti tessili (e prodotti assimilabili, quali: **i rivestimenti di mobili** le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, le parti tessili dei **rivestimenti di materassi**, i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso) derivanti dal Regolamento UE n. 1007/2011.

★ ★ ★

Il Regolamento 1007, che è in vigore dal maggio 2012, prevede, in sintesi, che:

- a) i prodotti tessili (e quelli assimilati) possano essere immessi sul mercato solo se etichettati o contrassegnati con informazioni sulla composizione fibrosa del prodotto e sull'eventuale presenza di parti di origine animale (pelle, pelliccia, cuoio, ecc.);
- b) La descrizione della composizione debba utilizzare le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I al Regolamento 1007, per esteso, almeno in lingua italiana e in ordine decrescente di peso;

FederlegnoArredo

Sede/Headoffice

Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano

Tel +39 02 8060 41

Fax +39 02 8060 4392

C.F. 97228150153

www.federlegnoarredo.it

- c) Eventuali ulteriori indicazioni non debbano indurre in confusione il consumatore facendo intuire una composizione fibrosa diversa da quella indicata in etichetta;
- d) L'etichetta o il contrassegno dei prodotti tessili debbano essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso di etichetta, che questa sia saldamente fissata;
- e) all'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa debbano essere indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile e che tali informazioni debbano essere chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica.
- f) il fabbricante del prodotto tessile – o prodotti assimilati - (o l'importatore, se il fabbricante si trova fuori dalla UE) garantisca la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute;
- g) Il distributore garantisca, all'atto della messa a disposizione sul mercato, che il prodotto tessile rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato;

[Il testo del Regolamento UE 1007/2011 è consultabile qui.](#)

Sui siti web delle Camere di Commercio o di UnionCamere è inoltre disponibile della documentazione di approfondimento.

* * *

Il D.Lgs. 15/11/2017, n. 190 ha ora definito le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inadempienze da parte di fabbricanti (o importatori) e distributori, quando:

1. I prodotti siano **sprovvisi di etichetta** o contrassegno (da 3.000 a 20.000 euro per il produttore/importatore; da 700 a 3.500 euro per il distributore)
2. La **composizione fibrosa del prodotto sia diversa da quella dichiarata in etichetta** o contrassegno (da 1.500 a 20.000 euro per il produttore/importatore; da 700 a 3.500 euro per il distributore)
3. **L'etichetta non sia conforme** a quanto stabilito dal regolamento, vedere punto b precedente (da 1.500 a 20.000 euro per il produttore/importatore; da 200 a 1.000 euro per il distributore)
4. all'atto della messa a disposizione sul mercato, **non sia fornita la composizione fibrosa nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web** (da 1.500 a 20.000 euro per produttori, importatori e distributori)
5. **non venga riportata la frase "contiene parti non tessili di origine animale"** in etichetta o contrassegno quando invece siano presenti nel prodotto parti in cuoio, pelle, pelliccia, ecc. (da 1.500 a 20.000 euro per produttori, importatori e distributori).

L'accertamento delle violazioni individuate dal decreto è svolto le Camere di Commercio, dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, oltre che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Le funzioni di autorità di Vigilanza sul mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza.

Alla luce di quanto riassunto sopra e in previsione di possibili verifiche nel prossimo futuro da parte delle autorità competenti, **raccomandiamo alle aziende associate interessate di verificare che la parte tessile dei propri prodotti sia provvista di etichetta in regola con le disposizioni del regolamento 1007/2011.**

Siamo a disposizione per approfondimenti o chiarimenti:

Marco Fossi, Ufficio Normativa tecnica arredo,

tel 02 80604 353;

e-mail: marco.fossi@federlegnoarredo.it